CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

_____

Rassegna delle recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di protezione internazionale e complementare (**gennaio-giugno 2022**).

Roma, 24 ottobre 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA: QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE.

1. ***Status*** **di rifugiato**
   - **1.1. La rilevanza degli atti persecutori subiti da un familiare del richiedente.**
   - **1.2. I fattori di inclusione. In particolare, appartenenza ad un particolare gruppo sociale.**
   - **1.3. Opinioni politiche.**
2. **La protezione sussidiaria. Il "grave danno".**
   - **2.1. Gli agenti di persecuzione non statuali.**
3. **Protezione umanitaria.**
   - **3.1. Le condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.**
   - **3.2. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa.**
   - **3.3. Giudizio di comparazione.**
4. **Protezione speciale. Presupposti.**

PARTE SECONDA: QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE.

1. **Questioni legate all'applicazione dei "vecchi riti" della protezione internazionale.**
- **1.1. L'appello.**
- **1.2. Protezione umanitaria, competenza e rito applicabile tra l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 e l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018.**
- **1.3. Protezione umanitaria: la giurisdizione nel caso di impugnativa del provvedimento del Questore.**

2. **Le domande reiterate nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione ex art. 29 bis d. lgs. n. 25 del 2008, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 130 del 2020.**
- **2.1. La domanda reiterata quale ipotesi di inammissibilità della domanda ex art. 29, comma 1 d. lgs. n. 25 del 2008.**

3. **La valutazione di credibilità del ricorrente.**
4. **Il recepimento dell' "*internal relocation*" ex art. 32, comma 1 d. lgs. n 25 del 2008, e la sua irretroattività.**

PARTE PRIMA: QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

1.*Status* di rifugiato.

Prima di esaminare il contenuto delle pronunce della Suprema Corte in tema di fattori di inclusione nella forma di protezione internazionale maggiore rappresentata dal riconoscimento dello *status* di rifugiato, non appare inutile ricordare che, ai sensi del primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati, il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra". L'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/96/UE torna sui fattori di inclusione ribadendo che per "rifugiato" si intende un "cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12". L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva enuncia: "Gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, devono: a. essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b. costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)". L'articolo 9, paragrafo 2, prevede poi che "(g)li atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: (…) c. azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie. Ai sensi del terzo paragrafo di tale articolo, "[i]n conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1".

La normativa interna italiana ha recepito tutti contenuti sopra citati: l'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2007 definisce il concetto di "rifugiato" come il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (…)". Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); mentre il secondo comma dell'art. 8 esemplifica

le forme che gli atti di persecuzione possono assumere. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, responsabili della persecuzione rilevante anche ai fini dello *status* di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
L'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 251 del 2007 dispone, infine, che la protezione dagli atti persecutori consiste "nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi".
La norma da ultimo citata, in combinato disposto con l'art. 3, comma 4, del predetto d.lgs., è stata invocata da **Sez.1,n.676/2022,Russo, Rv.663487 – 01** (che affronta anche temi di natura processuale, per i quali si rinvia al § 3 della II parte) per meglio precisare il concetto di "**rischio concreto ed attuale**". Ad avviso della Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, seppure nella normativa rilevanza degli atti persecutori già subiti (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007), occorre aver riguardo all'adozione di misure necessarie per prevenire "*ulteriori danni e non per riparare a quelli già causati"*.
Ancora con riferimento alla definizione di *status* di rifugiato (ed alla differenza rispetto alla protezione sussidiaria) nella pronuncia appena citata la Corte chiarisce che l'atto persecutorio e il danno grave possono anche consistere materialmente nella stessa azione (come nel caso esaminato nell'ordinanza, relativo alle violenze subite da una donna vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale), ma ove tale atto possa essere qualificato dalle ragioni persecutorie verso un certo gruppo sociale, la misura di protezione appropriata è il riconoscimento dello *status* e non la protezione sussidiaria.
In merito ai fattori di inclusione, nel primo semestre del 2022 la Corte si è soffermata sui requisiti dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale e delle opinioni politiche, precisando altresì come gli atti persecutori possano assumere rilevanza anche se subiti da un familiare del richiedente.

1.1.La rilevanza degli atti persecutori subiti da un familiare del richiedente.

Nell'anno passato, Sez. 1, n. 04377/2021, Casadonte, Rv. 660503-01 aveva già affermato la rilevanza, ai fini del riconoscimento dei presupposti del rifugio, delle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, per poi precisare la necessità di valutare se il medesimo, previa verifica dell'attualità della minaccia, a causa del legame familiare con la persona minacciata sia a sua volta esposto allo stesso pericolo, non potendosi affermare che il mancato svolgimento di attività politica escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia.

Sebbene il c.d. ***status* derivato**[1] non sia contemplato dalla Convenzione di Ginevra – che non integra il principio dell'unità della famiglia nella definizione di rifugiato – non può non tenersi conto delle raccomandazione degli organi dell'UNHCR che, in più occasioni, si è espresso in merito al "diritto essenziale" del rifugiato all'unità della famiglia e ha raccomandato agli Stati firmatari l'adozione delle misure necessarie al suo mantenimento e, più in generale, alla protezione della famiglia del rifugiato[2].

Sez. L – n. 05144/2022, Tria, Rv. 664198 – 01, prendendo in esame il ricorso proposto da un cittadino del Gambia fuggito all'età di 15 anni dal paese d'origine per sottrarre la sorella di tredici anni dalla pratica dell'infibulazione, ha precisato che il fatto che non sia il ricorrente esposto al rischio di subire la suindicata pratica non esclude che egli possa essere direttamente esposto al rischio di un trattamento persecutorio di tipo religioso per aver cercato di sottrarre la sorella alla pratica stessa.

---

[1] La direttiva 2011/95/UE, infatti, non prevede l'estensione, a titolo derivato, dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale *status*, i quali non hanno individualmente diritto al riconoscimento di detto status. La Corte di Giustizia, però, ha precisato che il riconoscimento automatico, in forza del diritto nazionale, dello *status* di rifugiato a familiari di una persona alla quale tale status è stato conferito in forza del sistema istituito dalla direttiva 2011/95, non è, a priori, privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale (sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801, punto 72). Più di recente, la Corte di Giustizia ha poi affermato che l'articolo 3 e l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore di un cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto ai sensi della disciplina stabilita dalla succitata direttiva, anche nel caso in cui detto figlio sia nato nel territorio di detto Stato membro e possegga, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni, purché al suddetto figlio non sia applicabile un motivo di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della succitata direttiva e questi non abbia diritto, a motivo della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, in detto Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato (sentenza del 9 novembre 2021, LW c. Bundesrepublik Deutschland).

[2] Cfr. Conclusioni dell'Avvocato Generale Mengozzi presentate il 28 giugno 2018 **Causa C-652/16 Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova (**https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203430&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2170510#ctx1**).** Si consideri, inoltre, che nella Nota orientativa sulle domande di asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, l'UNHCR, al punto 11 evidenzia che: "*Laddove una famiglia chieda asilo sulla base del timore che una bambina della famiglia sarà sottoposta a FGM, di norma la bambina sarà la richiedente principale, anche se accompagnata dai suoi genitori. In tali casi, proprio come un minore può derivare lo status di rifugiato dal riconoscimento come rifugiato di un genitore, allo stesso modo a un genitore può, mutatis mutandis, essere riconosciuto uno status derivativo sulla base dello status di rifugiato di sua figlia. Anche in età molto giovane, la bambina può essere considerata la richiedente principale. In tali casi devono essere tenute in considerazione le capacità evolutive del minore e il genitore, adulto di riferimento o altra persona che rappresenta il minore dovrà assumere un ruolo più importante nel garantire che tutti gli aspetti rilevanti della domanda del minore siano esposti. Il genitore potrebbe comunque essere considerato il richiedente principale laddove si riscontri che egli o ella abbiano titolo a presentare una domanda propria. Tale fattispecie comprende quei casi in cui il genitore è costretto ad assistere al dolore e alla sofferenza della figlia o rischia una persecuzione per essersi opposto alla pratica*" (reperibile sul sito http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/2011-12%20UNHCR%20-%20FGM_ITA.pdf).

1.2. I fattori di inclusione. In particolare, appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Sull'appartenenza di genere come concetto riferibile al particolare gruppo sociale si era già pronunciata Sez. 3, n. 16172/2021, Di Florio, Rv. 661636-01, laddove aveva chiarito che, seppur la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett. e) d.lgs 251 del 2007 non preveda espressamente l'**appartenenza di genere** tra le cause di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere era stata fornita dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenziava la necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti. Con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra.

Sez.1,n.676/2022,Russo, Rv.663487 - 01, dopo un'analitica ricostruzione normativa dell'istituto della tratta degli esseri umani, si è soffermata sulla tratta a scopo di prostituzione, precisando come la stessa "*sia connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona*". Inoltre, prosegue la Corte, essa, in genere, "*si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori ai sensi dell'art. 8 lett. d) del d.lgs. 251/2007 in quanto riconducibili alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l'appartenenza al genere femminile*". Con specifico riferimento alla forma di protezione accordabile, nella pronuncia in esame, ci si è soffermati sulle differenze tra la protezione maggiore e la protezione sussidiaria per chiarire che, se la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e non della protezione sussidiaria.

Sez. 3 , n. 8980/2022, Travaglino, Rv. 664256 – 01, ha qualificato gli **atti di mutilazione genitale femminile** come violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita per poi

concludere come detti atti integrino atti persecutori compiuti per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale e giustifichino, quindi, il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Con specifico riferimento al rischio prognostico in caso di rimpatrio, nella decisione in esame la Corte ha chiarito che la mutilazione genitale rappresenta una forma di controllo assoluto sulla vittima e sul suo destino di donna e di madre, *"controllo brutalmente esercitabile in modo diversi all'interno della sua famiglia e che appare, allo stato, impossibile da impedire da parte dell'interessata in caso di rimpatrio, collocandosi all'interno di rapporti e riti famigliari e tradizionali in relazione ai quali non potrebbe ottenere alcuna tutela dalle autorità dello Stato"*. Per altro verso, rileva la Corte, *"gli effetti di una mutilazione siffatta possono ragionevolmente ritenersi destinati a dipanarsi e ad incidere negativamente non soltanto sul piano fisico, ma, e soprattutto, sulla psiche della ricorrente, e sarebbero destinati ad aggravarsi ulteriormente in caso di rimpatrio, non potendo ella contare né sul supporto dei famigliari (che anzi sono proprio i soggetti autori della violenza discriminatoria volta al controllo della sua vita anche sessuale), né sul supporto delle autorità del suo Paese, incapaci di incidere su riti e su tradizioni tribali, a più forte ragione nel caso di specie, in cui il comportamento illecito ha nondimeno avuto attuazione*".

3.1.Opinioni politiche.

Sul tema dell'**obiezione di coscienza** nel 2021 Sez. 6 - 1, n. 13461/2021, Campese, Rv. 661447-01 aveva affermato che lo *status* di rifugiato politico può essere riconosciuto all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), anche nel caso in cui l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015 (causa C-472/13, *Shepherd contro Germania*), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno.

Nel semestre in rassegna, la Corte si è soffermata sulle sanzioni cui incorrerebbe il richiedente protezione in caso di rifiuto di prestare il servizio militare.

Sez. 6 - 1, n. 5211/2022, Falabella, Rv. 664056 - 01 ha esaminato il ricorso di un cittadino egiziano che non aveva prospettato che il proprio arruolamento avrebbe determinato il rischio di essere coinvolto in un conflitto caratterizzato dal rischio succitato, ma si era limitato a dedurre che, nel corso del servizio di leva, avrebbe potuto essere impegnato in aree di guerra (evenienza ritenuta dalla Corte priva di decisività). Il tema rilevante esaminato dalla Corte attiene all'allegazione del ricorrente relativa al fatto che il rifiuto di prestare il servizio di leva avrebbe comportato l'essere considerato "un oppositore ai sistemi egiziani" in un paese in cui la renitenza

alla leva era "punita severamente". In forza del richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-472/13, *Shepherd contro Germania*), la Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito è tenuto a valutare se le azioni giudiziarie e le sanzioni in cui incorrerebbe il richiedente nel suo paese di origine, a causa del suo rifiuto di prestare servizio militare, siano sproporzionate rispetto a quanto necessario allo Stato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata e se le stesse presentino carattere discriminatorio.

In merito alla valutazione della proporzionalità o meno delle sanzioni previste nell'ordinamento del richiedente per il caso di rifiuto di prestare servizio militare, si registra un diverso orientamento. Già nel 2021 Sez.1, 102/2021, Oliva, Rv. 660525 - 03 aveva affermato (con riferimento al ricorso proposto da un cittadino ucraino, obiettore di coscienza, richiamato alle armi) che l'obiezione di coscienza è di per sé suscettibile di rilevare ai fini del riconoscimento della tutela internazionale, anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della sanzione prevista per la renitenza alla leva dall'ordinamento nazionale del Paese di appartenenza dell'obiettore. Nel semestre in rassegna **Sez. 1, n. 07047/2022, Oliva (in corso di massimazione)** – ancora relativa al ricorso proposto da un cittadino ucraino, obiettore di coscienza - ha ribadito che l'esistenza, nel diritto straniero, di una sanzione penale per il rifiuto di prestare il servizio di leva obbligatorio, a prescindere dalla sua adeguatezza, costituisce atto di persecuzione. Nella decisione in esame, la S.C. ha altresì sottolineato che, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, è del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente non abbia esibito la cartolina-precetto, atteso che, da un lato non vi è certezza sulle modalità di chiamata alle armi di una determinata classe di leva e, dall'altro, il pregiudizio derivante dalla chiamata obbligatoria non è legato alla ricezione dell'avviso di arruolamento, ma al fatto che il richiedente, in quanto anagraficamente appartenente ad un determinato scaglione, sia inserito negli elenchi di chiamata. A medesime conclusioni giunge anche **Sez.L., n. 18626/2022, Pagetta, Rv. 665023 - 01**, laddove, nell'esaminare la domanda di un cittadino ucraino obiettore di coscienza, ha affermato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato evidenziando come l'arruolamento, per il conflitto armato internazionale in atto sull'intero territorio, comporti un elevato rischio di coinvolgimento, anche indiretto, nella commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo, in tale contesto, la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per la renitenza alla leva un atto di persecuzione, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la **proporzionalità della pena**.

2.La protezione sussidiaria. Il "grave danno".

Al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all'art. 14, lett. *a)* e lett. *b)*, del d.lgs. n. 215 del 2007, Sez. 3, n. 11936/2020, Rv. 658019-01, aveva già richiesto, diversamente da quanto disposto dalla successiva lett. *c)*, che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano «*effettivi*» (come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. *g*, dello stesso

decreto) e, cioè, *individuali* o almeno *individualizzanti* e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione.

All'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nell'art. 14, lett. *b)*, del d.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono stati ritenuti riconducibili: il danno grave alla persona determinato dalla sottoposizione a **trattamenti inumani e degradanti** con riferimento alle condizioni carcerarie di un Paese (Sez. 6-1, n. 16411/2019, Rv. 654716-01), donde la necessità di procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria, sia avuto riguardo alle condizioni generali del Paese che in relazione alle condizioni carcerarie (conf. Sez. 6-1, n. 24064/2013, Rv. 628478-01); gli **atti di vendetta e ritorsione** minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione (nella specie sentimentale) esistente o esistita con un membro della famiglia, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dall'art. 8 CEDU, donde la necessità, da parte del giudice, di verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell'art. 5, lett. *c)*, del decreto cit., lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti un'adeguata protezione (Sez. 1, n. 01343/2020, Rv. 656759-01).

Con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, **Sez. 1, n. 3336/2022, Amatore, Rv. 664100 – 01,** ha precisato che la fattispecie applicativa di cui alla norma citata riferisce la definizione di danno grave alle **modalità di esecuzione della pena ovvero del trattamento carcerario applicato** ("tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine") e non già (come invece previsto dalla lettera a della medesima norma in esame) alla **tipologia di pena applicata ovvero applicabile** ("condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte"), di modo che non è possibile predicare un'esegesi che qualifichi come "danno grave", ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, l'applicazione di una pena ritenuta - in tesi - sproporzionata rispetto al delitto in relazione al quale è prospettata la sanzione penale (come avvenuto nel caso di specie ove il ricorrente ritiene la pena dell'ergastolo eccessiva e sproporzionata rispetto al delitto di violenza sessuale su minore). In merito a tale aspetto, la Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte Edu[3], ha affermato che il danno grave è sempre determinato dalla modalità di esecuzione della pena ("tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante"), e cioè, per quanto concerne la pena dell'ergastolo, che quest'ultima non sia riducibile in alcun modo ovvero che non vi sia una "base penale" per la condanna. La Corte ha poi chiarito che l'ordinamento non prevede in alcun modo un sindacato giudiziale sul profilo della proporzionalità o meno della pena inflitta rispetto al delitto commesso ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e che, anche ove tale scrutinio volesse, per ipotesi, ritenersi ammissibile, il sindacato giudiziale dovrebbe concentrarsi solo sulle ipotesi di eclatante

[3] CEDU, Vinter and others v. The United Kingdom, 9 July 2013; cfr. Harkins and Edwards v. The United Kingdom, 9 July 2012.

sproporzione tra la tipologia di delitto commesso dal richiedente asilo e quella della pena prevista ed irrogabile nel paese di provenienza.

2.1.Gli agenti di persecuzione non statuali.

Quanto alla possibilità di ritenere responsabili della persecuzione o del danno grave anche soggetti privati, nelle precedenti Rassegne semestrali[4] di questo Ufficio, era stato già sottolineata l'esistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo e più risalente orientamento (che ha ricevuto conferma in due pronunce più recenti, non massimate, sulle quali ci si soffermerà in seguito) (Sez. 6-1, n. 03758/2018, Rv. 647370-01; Sez. 1, n. 23604/2017, Rv. 646043-01, Sez. 6-1 n. 16356/2017, Rv. 644807-01; Sez. 6-1 n. 15192/2015, Rv. 636207-01) le minacce di morte da parte di una setta religiosa **integrano gli estremi del danno grave** *ex* art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata, atteso che la minaccia di danno grave può provenire, ai sensi dell'art. 5, lett. *c)*, del d.lgs. cit., anche da «*soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lett. a) e b)*», ossia lo Stato e i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o il territorio o parte di esso, «*comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi*».

Secondo un più recente orientamento (Sez. 1, n. 23281/2020, Rv. 659378-01, Sez. 1, n. 24214/2020, Rv. 659665-01 e Sez. 2, n. 19258/2020, Rv. 659126-01, in conformità all'arresto inaugurato da Sez. 6-1, n. 09043/2019, Rv. 653794-01) le liti tra privati non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi, per l'appunto, di **"vicende private" estranee al sistema di protezione internazionale**, non rientrando né nelle forme dello *status* di rifugiato (art. 2, lett. *e*), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. *g*), atteso che i cd. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

La possibilità di ascrivere tra gli agenti di persecuzione anche i soggetti non statuali è stata riconosciuta da Sez. 3, n. 20278/2021, Di Florio (non massimata), che - esaminando il ricorso proposto da un cittadino del Senegal fuggito dal paese d'origine a causa delle minacce e violenze subite dai fratellastri (senza la possibilità di ricevere protezione dalle autorità statuali) – ha precisato che il danno grave ben può essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

[4] Cfr. le due rassegne semestrali relative all'anno 2020.

A medesime conclusioni giunge anche **Sez. L., n. 15810/2022, Pagetta, non massimata,** che ribadisce come anche nel caso in cui il danno grave sia provocato da soggetti privati (nel caso esaminato dalla Corte si trattava degli abitanti del villaggio vicino al quale era scoppiato un incendio del quale il ricorrente era stato accusato) la fattispecie risulta direttamente sussumibile nell'ambito della ipotesi regolata dall'art. 14 lett. b), d. Lgs. n. 251 del 2007.

3.Protezione umanitaria.

Le Sezioni Unite – **Sez. U, n.1390/2022, Falaschi, Rv. 663716 – 01,** – confermando il precedente orientamento[5], hanno ribadito che il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore. Nello stesso senso si è pronunciata anche **Sez. L., n. 2716/2022, Cinque, Rv. 663741 – 01**, nel decidere sul ricorso proposto da un cittadino egiziano avverso il diniego della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata direttamente al Questore.

Con riferimento alla disciplina intertemporale applicabile alle domande volte ad ottenere la protezione complementare, sin dal 2019, le Sezioni Unite avevano chiarito che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile (Sez.U., n.29459/2019, Rv.656062 - 01. Nel semestre in rassegna, **Sez. L., n. 10214/2022, Cinque, Rv. 664333 – 01,** ha ribadito quanto affermato dalle Sezioni unite per poi concludere che i requisiti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018, devono essere valutati sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge.

La Suprema Corte, nell'esame dei ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti di rigetto delle domande volte ad ottenere la protezione complementare, anche nel semestre in rassegna, si è soffermata sul catalogo aperto rappresentato dai motivi che possono giustificare il riconoscimento di tale forma di protezione. In particolare la Corte ha esaminato alcune delle fattispecie che hanno trovato poi una espressa codificazione nel decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante, per quel che rileva rispetto al settore civile, "*Disposizioni urgenti in materia di*

[5] Cass., Sez. Un., 9 settembre 2009 n. 19393; Cass., Sez. Un., 16 settembre 2010 n. 19577.

immigrazione, protezione internazionale e complementare", convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.

3.1. La condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nella normativa ormai abrogata, il concetto di vulnerabilità rivestiva un ruolo centrale, per la sua capacità di ricomprendere e assorbire ipotesi che andavano da quelle di vulnerabilità soggettiva normativamente tipizzate[6] – quali i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime della tratta di esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali, anche i "genitori singoli con figli minori – ad ipotesi non espressamente previste dalla legge come, ad esempio, i ricorrenti vittima di sfruttamento lavorativo o i migranti ambientali. Anche nel primo semestre del 2020, la S.C. si è soffermata sulle numerose ipotesi di vulnerabilità, legate alla condizione di disabilità, alle violenze domestiche ed alle conseguenze subite in seguito all'assoggettamento a tratta ai fini di sfruttamento sessuale.

Sez. L., n. 5467/2022, Boghetich, Rv. 664199 – 01, ha precisato che, nel giudizio di comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente nel paese di origine alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia (sul quale ci si soffermerà in seguito), deve essere posta particolare attenzione all'idoneità dei forti traumi, riportati per le **violenze domestiche subite, ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità**, nonché sulla capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio preservando le inalienabili condizioni di dignità umana. Nel ricorso esaminato dalla Corte la richiedente, orfana, già abusata dal marito della donna che l'allevava e costretta all'aborto, dopo la fuga e il matrimonio, aveva perduto il bambino dato alla luce durante l'incarcerazione in Libia.

La già citata **Sez. 1, n. 676/2022, Russo, Rv. 663487 – 03**, ha affermato che, ove si accerti la vicenda storica della **tratta** ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria. Nella decisione in esame, la Corte ha sottolineato come le **violenze subite possono essere state fortemente traumatiche** e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.

Sez. 1, n. 13400/2022, Acierno, Rv. 664761 – 01 ha affermato che "*la condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, può essere fondata sull'allegazione di una situazione di* ***disabilità fisica o psichica*** *generatrice, nel*

[6] D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h *bis*, come modificato ad opera dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1,lett. b), n. 1).

paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall'art. 1 e seguenti della Convenzione ONU, fatta a new York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con 1. n. 19 del 2009". Nella pronuncia in esame, la S.C. ha osservato che "la grave violazione dei diritti umani deriva dal quadro costituzionale e convenzionale univocamente rivolto a eliminare le discriminazioni per ragioni di disabilità fisica o psichica. Oltre agli artt. 2 e 3 Cost. (che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo), deve rilevarsi l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge n. 19 del 2009, con la quale gli Stati, all'art. 1, si impegnano "a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone affette da disabilità, ed a promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, attraverso l'adozione di misure volte a scongiurare il rischio di qualsivoglia discriminazione sulla base della loro particolare condizione".

3.2. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa.

Nel 2021 Sez. 1, n. 01347/2021, Caradonna, Rv. 660360-01, con riferimento alla vita familiare, aveva ribadito come rientri tra i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria la condizione del richiedente che conviva in Italia con moglie e figlio minore, quando uno dei fattori valorizzati dal richiedente sia proprio il legame familiare con la prole, tenuto conto della elasticità dei parametri entro i quali si muove la protezione umanitaria e che, ai sensi dell'art. 8 Cedu, la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme affinchè i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente (la necessità di tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale è oggi esplicitata nel nuovo art. 19 T.U.I., come modificato dalla legge 173 del 2020).

Sez. 1, n. 467/2022, Pazzi, Rv. 663898 - 01, confermando l'orientamento della Corte, ha precisato che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere valutata la **significativa relazione affettiva** del richiedente con il figlio minore residente in Italia, ancorchè non convivente, restando escluso che tale situazione possa avere rilievo solo per l'ottenimento dell'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché questa norma, posta a tutela dell'interesse del minore, non preclude la valorizzazione delle medesime circostanze in una prospettiva di tutela della condizione del genitore, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione al rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive con il figlio.

L'autonoma rilevanza dell'unità familiare raggiunta nel paese in cui la domanda di protezione è proposta è affermata da **Sez. 1, n. 10201/2022, Acierno, Rv. 664535 - 01**: nella decisione in esame si precisa che la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità

familiare, ex art. 8 CEDU deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.

Sez. 3, n. 1074/2022, Rossetti, non massimata, afferma che la rilevanza di uno stato di gravidanza e, in seguito, della presenza di figli minori rileva anche se sopravvenuta alla conclusione del giudizio di primo grado, in quanto "teoricamente idonea a giustificare una situazione di vulnerabilità soggettiva". Con riferimento al fatto che lo stato di gravidanza è intervenuto dopo la pubblicazione del decreto impugnato, la S.C. precisa che "il fatto sopravvenuto alla decisione di merito, e documentato in sede di legittimità, è equiparabile al jus superveniens, e dunque di esso deve tenersi conto nell'esame del ricorso (Sez. 3, n. 26757 del 24/11/2020, Rv. 659865 – 02; in precedenza, nello stesso senso, Sez. 1, n. 2341 del 17/04/1982, Rv. 420225 - 01).

Con riferimento al percorso di integrazione sociale e lavorativa rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, Sez. 2, n. 07396/2021, Grasso, Rv. 660750-01, aveva affermato la necessità di tenere in considerazione il **lavoro** e le **attività formative e d'istruzione** svolte dall'interessato, non rilevando la circostanza che tali attività risultino favorite dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 o da altre norme nazionali, regionali o locali.

Sez. 1, n. 7938/2022, Acierno, Rv. 664528 – 01, ha precisato che, ai fini della valutazione complessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorio italiano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero (anche con riferimento, ad esempio, alla frequentazione di corsi di lingua e di formazione professionale), anche considerando **le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza**, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse.

In merito alla necessità di valutare le **attività lavorative** svolte dal ricorrente, Sez.6-1, n. 32372/2021, Parise, Rv.663304-01 aveva precisato come il giudice di merito non possa omettere di esaminare, dandone conto nella motivazione, la documentazione ritualmente prodotta dal richiedente relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che tali documenti costituiscono un fatto storico relativo all'integrazione del richiedente in Italia, che in quanto tale è astrattamente idoneo a configurarsi come decisivo nella comparazione con la situazione nel Paese di origine.

Con riferimento alla prova dell'integrazione, **Sez. 6-1, n. 6111/2022, Caiazzo, Rv.664059 – 01,** ha affermato che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una forma di integrazione sociale, a prescindere dalla produzione delle buste paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività del rapporto lavorativo e, quale atto proveniente dal datore di lavoro, costituisce prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, anche in considerazione della possibilità per il giudice di esercitare i poteri ufficiosi, al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività indicata dal richiedente.

Dalla rilevanza del contratto di lavoro di lavoro consegue che, così come affermato da **Sez. 6 - 1**, **n. 19466/2022, Pazzi, Rv. 665333 - 01,** il mancato esame del **contratto di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente**, da parte del giudice del merito, può essere denunciato in sede di legittimità, in quanto tale documento appare decisivo ai fini della valutazione del raggiungimento di un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa dello straniero sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU.

3.3. Giudizio di comparazione.

Il concetto di vulnerabilità ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogenee, che, sin dal 2008, la S.C. ha precisato devono essere poste in comparazione con il grado di integrazione sociale in Italia.

Sul tema, centrali sono state le motivazioni della Sez. 1, n. 04455/2018, Acierno, Rv. 647298-01, che non solo aveva aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma che aveva altresì introdotto la necessità di "una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)".

La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 (per un approfondimento dei temi affrontati dalle Sezioni Unite si rinvia alle relazioni n. 84 e 85 del 2019 redatte da questo Ufficio), è stata confermata sia nel 2021 che nel semestre in rassegna.

Sez. U., n. 24413/2021, Cosentino, Rv. 662246-01 (per un approfondimento dei temi affrontati dalle Sez. U. si rinvia alla relazione n. 25 del 2021 di questo Ufficio), aveva ribadito la necessità di operare un giudizio di comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana. Aveva così trovato formale consacrazione il criterio della c.d. **comparazione attenuata** laddove le Sezioni Unite avevano precisato che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia. Con riferimento al livello di integrazione raggiunto in Italia, la Corte aveva ribadito che qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma

6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno. **Sez. 1 - , n. 677/2022, Russo, Rv. 663488 – 01,** ha precisato che se vi è un forte radicamento sul territorio del richiedente asilo, nel giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese d'accoglienza e quelle nel paese d'origine, queste ultime assumono una rilevanza proporzionalmente minore: segnatamente, non rileva se le condizioni del paese d'origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che il migrante ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe ritornando nel paese natio.

A medesime conclusioni giunge anche **Sez. 1, n. 465/2022, Pazzi, Rv. 663485 – 01,** laddove precisa che, nel giudizio di comparazione, deve essere attribuito alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che è stato raggiunto un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno.

In termini di comparazione attenuata si esprime anche **Sez. 6 - 1, n. 10130/2022, Pazzi, Rv. 664563 – 01,** precisando che ove il ricorrente dimostri di aver raggiunto un'integrazione in Italia, anche se limitata alla sola attività lavorativa, il giudice di merito è tenuto ad effettuare la comparazione attenuata, al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio possa comportare uno scadimento delle condizioni di vita privata tale da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU.

La necessità di compiere il giudizio di comparazione è ribadita anche da **Sez. 3, Ordinanza n. 19045/2022, Travaglino, Rv. 665111 - 02,** che si preoccupa altresì di segnare un criterio distintivo tra quanto deve essere accertato ai fini del riconoscimento delle protezione internazionali (l'esistenza di un rischio che riguardi direttamente e personalmente il richiedente) e quanto, invece, è da valutare per il riconoscimento della protezione nazionale (la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona nel paese d'origine). In particolare, nella decisione in esame, si afferma che "*se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del d.lgs. 251/2007, deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori così come definiti dall'art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), di tal che la eventuale decisione di accoglimento della relativa domanda consegue ad una valutazione prognostica dell'esistenza di un rischio - onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di*

protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata - e cioe' riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo, in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilita' operata dal giudice di merito - diversa, invece, e' la prospettiva dell'organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale e' necessaria e sufficiente (anche al di la' ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità - accertamento che prende le mosse, senza poterne in alcun modo prescindere, dal dettato costituzionale di cui all'art. 10 comma 3, ove si discorre di impedimento allo straniero dell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

4.Protezione speciale.

Il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante, per quel che rileva rispetto al settore civile, "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare*", convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, nel confermare la scelta della "tipizzazione" rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato l'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare (la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine); ha ampliato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute nell'ipotesi in cui ricorrano "gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie", estendendo sul punto le competenze attribuite alle Commissioni Territoriali, alle quali è stata altresì riservata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, la cognizione in ordine alla sussistenza dei presupposti del divieto di espulsione di cui all'art.19 commi 1 e 1.1 d. lgs. 286 del 1998, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per "protezione speciale"; ha riformulato le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità introdotto con l'art. 20 bis d. lgs. 286 del 1998, prevedendone la rinnovabilità se permangono le condizioni di "grave"

(non più "contingente ed eccezionale") calamità, tali da non consentire il rientro e la permanenza dello straniero in condizioni di sicurezza.

Nel semestre in rassegna, **Sez. 6 - 1**, **n. 7861/2022, Scotti, Rv. 664582 – 01,** si pronuncia sui tre parametri di "radicamento" previsti dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), che così descrive: "*il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma*". Tanto premesso, la S.C. ha precisato che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU, così come letta dalle Sezioni Unite (sentenza n.24413 del 2021, § 41), deve essere riferita all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia; "*relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*".

Ancora in merito agli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale, **Sez. 6 - 1**, **n. 8373/2022, Falabella, Rv. 664425 – 01,** ha affermato che, per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia.

La nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1. cit. aveva portato la giurisprudenza di merito, chiamata alle prime applicazioni della norma, ad interrogarsi in merito alla necessità o meno di continuare ad effettuare il giudizio di comparazione, sia pur attenuata, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla protezione umanitaria ex art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98 ante d.l. n. 113 del 2018[7]. La prima risposta della S.C. è nel senso di non ritenere più necessario il giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine. In questo senso si è pronunciata **Sez. 6 - 1, n. 18455/2022, Scotti, Rv. 665332 – 01,** precisando come la formulazione della norma attribuisca diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia

[7] Per una prima analisi delle posizioni della giurisprudenza di merito, cfr. Rassegna annuale di questo Ufficio, nella sezione dedicata al dialogo con il merito, relativa alla protezione speciale.

del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.

PARTE SECONDA: QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

1.Questioni legate all'applicazione dei "vecchi riti" della protezione internazionale.

Nel primo semestre di quest' anno ancora si registrano pronunce che hanno affrontato il tema della compatibilità della disciplina generale del procedimento avanti alla corte d'appello con le peculiarità del procedimento in tema di protezione internazionale, per il quale era prescritto il rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 150 del 2011, oltre a pronunce che affrontano il tema legato alla disciplina processuale da applicarsi alle controversie in tema di protezione umanitaria alla luce del d.l. n. 13 del 2017, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018.

1.1. L'appello.

Con ***Sez.* 1, *n.* 43/2022, Bellé, Rv. 663478 - 01**, la S.C. si è pronunciata in ordine alle **conseguenze della tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine stabilito dal giudice**, precisando che da tale omissione non deriva l'improcedibilità dell'appello, ma solo la nullità della notificazione, suscettibile, quindi, di essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. ***Sez.*6-1, *n.*11216/2022, Scotti, Rv. 664776 - 01** ha affrontato, invece, il tema dei **termini e dei modi per l'articolazione della prova testimoniale**, affermando l'ammissibilità della richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso e senza la deduzione di capitoli separati. La S.C. motiva tale scelta richiamando la necessità di interpretare le norme procedurali nazionali in modo compatibile con i principi espressi dalle direttive dell'Unione europea che, in tale materia, sanciscono un dovere ufficioso di cooperazione istruttoria, ricordando, quanto al diritto nazionale, che l'art. 702 *ter* c.p.c., attribuisce al giudice il potere di procedere nel modo che ritiene più opportuno all'istruttoria, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, senza prevedere alcuna preclusione o decadenza a carico delle parti.

***Sez.* 1, *n.* 10203/2022, Acierno, Rv. 664536 - 01**, **in tema di produzione documentale con le memorie successive all'udienza di precisazione delle conclusioni**, pur dando atto che il rito relativo all'impugnazione in appello delle ordinanze del tribunale, disciplinato dall'art. 702 quater c.p.c., è del tutto deformalizzato, ne afferma l'inammissibilità perché tale produzione viola il contraddittorio tra le parti. Al riguardo la Corte tiene tuttavia a precisare, in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata, che il rispetto del contraddittorio è l'unica ragione che

vieta il deposito di documenti successivamente alla precisazione delle conclusioni, ponendo in rilievo che in tali giudizi è comunque ammessa l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi documenti, trattandosi dell'accertamento di un diritto della persona che richiede una valutazione nell'attualità, che sotto questo profilo, non può subire preclusioni, mentre la produzione documentale, in uno con le memorie finali successive alla discussione, determinerebbe un'insanabile violazione del contraddittorio.

1.2. Protezione umanitaria, competenza e rito applicabile tra l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 e l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018.

Nel semestre in rassegna ancora si registra una pronuncia che affronta il tema dell'individuazione del rito applicabile alle controversie in materia di protezione umanitaria introdotte nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 e le modifiche successivamente apportate dal d.l. n. 113 del 2018. La questione si era posta a causa della non univoca interpretazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 4 bis del d.l. n. 13 del 2017 e l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dalla predetta norma. L'art. 3, comma 4 bis, infatti, nell'istituire le sezioni specializzate in materia di immigrazione, aveva attribuito ad esse la competenza nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria «nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008», (vale a dire nei casi in cui la C.T., non accogliendo la domanda di protezione internazionale (*status* di rifugiato o di protezione sussidiaria), trasmette[va] gli atti al Questore per il rilascio del permesso ex art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.), perché ravvisa[va] la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario). L'articolo, tuttavia, non chiariva quale fosse il rito da osservare per tali controversie. Inoltre, l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, nel disciplinare lo speciale rito camerale davanti alle sezioni specializzate, lo riservava in modo esplicito solo ai ricorsi di cui all'art. 31, comma 1, ossia ai ricorsi «avverso la decisione della C.T. e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria», senza menzionare i casi di protezione umanitaria. Sul punto una parte della giurisprudenza, valorizzando il mancato esplicito richiamo dell'art. 35 bis alle controversie relative alla protezione umanitaria, aveva ritenuto che dette controversie, qualora fosse stata richiesta solo la protezione umanitaria, ferma la competenza della sezione specializzata, dovessero essere trattate dal Tribunale in composizione monocratica, che doveva giudicare secondo il rito ordinario *ex* art. 281-*bis* e ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione *ex* art. 702-*bis* e ss. c.p.c. (Sez. 1 n. 16458/2019, Parise, Rv. 654637-01, Sez. 6-1 n. 03668/2020, Sambito, Rv. 06572-01 e Sez. 2 n. 20888/2020, Oliva, Rv. 659210-01). Tale orientamento era stato tuttavia limitato da Sez. 1 n. 14681/2020, Meloni, Rv. 658389-01 e Sez. 6-1, n. 24771/2021, Lamorgese, Rv. 662432-01, all'ipotesi in cui fosse stata presentata solo domanda di protezione umanitaria, escludendo che esso potesse trovare applicazione anche nel caso in cui la domanda per la protezione umanitaria

era stata proposta contestualmente a quella di protezione internazionale e di protezione sussidiaria, prevalendo in tal caso il rito camerale collegiale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione tra le domande e, nel caso in cui il ricorrente aveva con il ricorso impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, ritenendo irrilevante che il ricorrente avesse limitato la propria domanda avanti al tribunale alla sola protezione umanitaria.

Torna su tale tema ***Sez.* 1 *n.* 241/2022, Falabella, Rv**. **663481 - 01**, che, in consapevole dissenso con la predetta giurisprudenza, afferma la competenza della sezione specializzata in composizione collegiale e l'applicazione del rito camerale, che si conclude con decreto ricorribile solo per cassazione, anche se, a seguito del diniego di asilo da parte della Commissione territoriale, sia proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria. Afferma infatti, la Corte che, ove si escludesse l'applicabilità alle domande di protezione umanitaria dell'art. 35 bis, "*si perverrebbe ad esiti poco ragionevoli, difficilmente giustificabili sul piano della legittimità costituzionale*", sia in relazione al fatto che la differenza dei riti tra le diverse forme di protezione determinerebbe "una ingiustificata disparità di trattamento tra chi propone domanda per una delle protezioni maggiori e chi intende, invece, ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria", sia in relazione ad una analoga illogica sperequazione sul versante delle impugnazioni, giacché chi ha agito per l'accertamento dello *status* di rifugiato e per l'ottenimento della protezione sussidiaria si vedrebbe precluso l'accesso al rimedio dell'appello, che, invece, spetterebbe a chi ha invocato la protezione c.d. minore.

1.3. Protezione umanitaria: la giurisdizione nel caso di impugnativa del provvedimento del Questore.

Sempre legata all'applicazione del vecchio rito in tema di protezione umanitaria e, in particolare, all'ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno direttamente da parte del Questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, ***Sez.* L. *n.* 2716/2022, Cinque, Rv. 663741 – 01,** in un caso in cui la Corte d'appello aveva confermato il provvedimento del tribunale di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto del Questore, ritenendo che il mancato rispetto della procedura amministrativa rendesse l'atto non impugnabile avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, afferma che "appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere (come nel caso di specie), la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento."

2. Le domande reiterate nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione ex art. 29 bis d. lgs. n. 25 del 2008, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 130 del 2020.

Come è noto, il d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018, aveva introdotto nel d. lgs. n. 25 del 2008, l'art. 29 bis, rubricato *"Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento",* che prevedeva l'inammissibilità automatica (senza alcun esame preliminare da parte della CT e senza beneficiare di effetto sospensivo in caso di ricorso) della prima domanda reiterata di protezione presentata dal richiedente "*nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale",* intendendosi per domanda reiterata, la richiesta di protezione internazionale presentata dopo che una precedente richiesta sia stata abbandonata o respinta in via definitiva dalle autorità del medesimo Stato. La presunzione di strumentalità, con conseguente inammissibilità, introdotta nel 2018 dal "decreto sicurezza" si fondava sul rilievo che la domanda fosse ripresentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento. L'art. 29-*bis* è stato, tuttavia, integralmente riscritto dal d.l. 21.10.2020, n. 130, conv. con modifiche dalla legge n. 173 del 2020 in quanto ritenuto non conforme alle garanzie previste in caso di prima domanda reiterata dalla direttiva procedure, introducendovi la previsione secondo cui, in caso di presentazione di una domanda reiterata *"nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti ed indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non sino stati addotti nuovi elementi , ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettera b)"*.

Con riferimento al quadro normativo antecedente alla riforma del d.l. n. 130 del 2020, ***Sez.* 1 *n.* 4561/2022, Rv. 664015 - 01**, ha affrontato il tema interpretativo del rapporto tra l'art. 7 del d. lgs. n. 25 del 2008, che disciplina(va) il diritto del richiedente a restare nel territorio nazionale durante l'esame della domanda, e l'art. 29 *bis*, precisando, in un caso in cui la domanda c.d. reiterata era stata presentata in data antecedente alla notifica del decreto di espulsione, che l'unica ipotesi che esclude(va) automaticamente la sospensione dell'espulsione in caso di presentazione di domanda reiterata era quella prevista dall'art. 7 comma 2 , lett. d) della norma (che escludeva il diritto del richiedente a restare nel territorio nazionale, salvo nel caso in cui la domanda reiterata fosse stata presentata "*al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale")*, ipotesi nella specie esclusa, trattandosi di domanda reiterata presentata prima dell'adozione del decreto di espulsione. In tal senso anche ***Sez.* 1, *n.* 13690/2022, Vella, Rv. 664765 –** 01, che ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva l'illegittimità di un decreto di espulsione con ordine di allontanamento immediato poiché notificato nella pendenza di una domanda reiterata di protezione internazionale introdotta dopo la notifica di un decreto di espulsione**.** La pronuncia, pur dando atto, di quella giurisprudenza (Sez. 1, n. 2453/2021, Ariolli, non massimata) che

aveva ritenuto la necessità che l'art. 29 bis, dovesse comunque essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, ai sensi dell'art. 117 della Cost. e dell'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE (che prevede espressamente la necessità, in caso di domanda reiterata in fase di espulsione, di un esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rispetto alla precedente domanda, atteso che l'automatismo ove sia già in corso l'espulsione, escluderebbe il vaglio di un'autorità terza in ordine all'accertamento di tali elementi), ha tuttavia ribadito che il diritto del cittadino straniero di restare in Italia fino alla decisione della Commissione resta escluso nel caso di domanda reiterata presentata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento.

2.1. La domanda reiterata quale ipotesi di inammissibilità della domanda ex art. 29, comma 1 d. lgs. n. 25 del 2008.

Riguarda l'interpretazione dell'art. 29, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 25 del 2008, che disciplina i casi di inammissibilità della domanda da parte della Commissione territoriale ***Sez.* L. *n.*2717/2022, Cinque, Rv. 663742 – 01** che affronta, in particolare, il tema del significato della disposizione contenuta al comma 1 lett. b) che prevede, tra i casi in cui la Commissione non procede all'esame e dichiara inammissibile la domanda, l'ipotesi in cui "*il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine*". La pronuncia, riportandosi alla sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2021, resa nella causa C-18/20, afferma che una domanda reiterata, ai sensi dell'art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE, può essere fondata su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l'audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, considerato che, operando in materia un giudicato debole, ovvero *rebus sic stantibus*, non è preclusa una nuova rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi.

Sempre sullo stesso tema*,* ***Sez.*6-1 *n.*6374/2022, Di Marzio M., Rv.664060 – 01,** in un caso in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile una domanda reiterata, poiché proposta sulla base di documenti attestanti una grave condizione di salute del ricorrente non prodotti avanti alla Commissione territoriale, ha cassato la pronuncia di merito affermando che oggetto del giudizio introdotto non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, quanto l'accertamento di un diritto soggettivo, di talché il ricorrente può porre a fondamento della domanda fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dinanzi alla Commissione Territoriale e il Tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito.

3. La valutazione di credibilità del ricorrente.

La giurisprudenza relativa al periodo in rassegna, nel confermare il principio generale che richiama l'attenzione del giudice ad effettuare il giudizio di credibilità secondo la

procedimentalizzazione prevista dall'art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251 del 2007, senza che possa essere effettuato alla stregua di mere opinioni soggettive (da ultimo Sez. L. n. 00010/2021, Rv. 660135-01), vi aggiunge, tuttavia, con **Sez. L. *n.* 11910/2022, Amendola F., Rv. 664471 – 01,** un'importante precisazione, sottolineando che il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero lo stesso giudizio di ragionevolezza, non possono essere eseguiti comparando il racconto del richiedente con ciò che risulti ragionevole per un cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo, dovendo farsi piuttosto riferimento alla plausibilità dei fatti pertinenti inseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel suo paese di origine, compresi genere, età, istruzione e cultura.

Nello stesso senso si esprime anche **Sez. L., n. 7536/2022, Piccone, non massimata**, che, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella pubblicazione dell'EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, p. 196, laddove si ricorda la necessità di valutare la *"plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"*) ha ribadito la necessità di tenere conto del consolidato principio espresso dalla Corte EDU, secondo il quale la mancanza di prova documentale non può mai essere considerata decisiva[8], nonché di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia con riferimento al fatto che quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'art. 4, par. 5, lett. da a) a c), della medesima direttiva[9].

***Sez.* 3, *n.* 19045/2022, Travaglino, Rv. 665111 - 01,** nell'affermare che il giudice può ritenere il racconto del richiedente credibile anche solo in parte, indica il percorso logico-giuridico da seguire nella valutazione sulla credibilità, affermando che essa deve avvenire, "dapprima secondo il modello cd. "atomistico-analitico", che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo "fatto indiziante" emergente dalla narrazione, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all'approdo della prova presuntiva del factum probandum". La necessità di una valutazione "complessiva ed unitaria" di tutti gli elementi probatori e di riscontro alla dichiarazioni del richiedente, è confermata, in particolare, sul tema della credibilità delle dichiarazioni relative all'orientamento sessuale, quale ragione di persecuzione da ***Sez.* -1, *n.* 6107/2022, Caiazzo, Rv. 664058 - 01,** che ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente trascurando di valutare il contenuto di una relazione redatta da un'associazione LGBT da lui assiduamente frequentata e da ***Sez.* 6-1, *n.* 5216 /2022, Falabella, Rv. 664057 - 01,** che ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni del

[8] Corte EDU, Bahaddar c. Paesi Bassi, 19 Febbraio 1998, § 45
[9] CGUE 2 dicembre 2014, cause C214/13, C- 149/13 e C-150/13, § 58

ricorrente relative al proprio orientamento omosessuale, sebbene confermate anche da una relazione tecnico-psicologica, che aveva dato conto del processo di maturazione della propria identità e delle ragioni che lo avevano portato a tacere su stati emotivi passati, legati ad un evento traumatico di abuso.

Intercetta sia il tema della valutazione di credibilità che quello della cooperazione istruttoria, ***Sez.* 1*, n.* 676/2022, Russo, Rv. 663487 – 01 02** (già esaminata con riferimento ai profili di diritto sostanziale, per i quali si rinvia ai §§ 1, 1.2 e 3.1. della I parte), che, in materia di tratta ai fini di avvio alla prostituzione, ed in riferimento alla protezione umanitaria, delinea, in maniera specifica e rigorosa l'ambito dell' onere probatorio attenuato da parte della richiedente in relazione al dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice, ribadendo, in conformità alla costante giurisprudenza, l'onere della prima di allegare i fatti, ma non di qualificarli ed il dovere del secondo di analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La medesima pronuncia, riconosciuto che la tratta qualora abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, può considerarsi anche atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale», afferma che è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, in quanto atti discriminatori fondati sul genere.

4. Il recepimento dell' "internal relocation" ex art. 32, comma 1 d. lgs. n 25 del 2008, e la sua irretroattività.

Con le modifiche introdotte dall'art. 10 della l. n. 132 del 2018 (di conversione del d.l. n. 113 del 2018) all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008, e, in particolare, con l'introduzione nel predetto comma della nuova lett. *b-ter*), è stato previsto il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale "*se in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso, si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca"*[10]. Con tale previsione il legislatore ha dato attuazione all'art. 8 della direttiva 2004/83/CE[11], il cui contenuto

[10] Sull'alternativa di fuga o ricollocamento interno, cfr. Linee Guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, consultabili al seguente link https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/GUIDELINES-ON-INTERNATIONAL-PROTECTION_Internal-Flight-or-Relocation-Alternative.pdf

[11] Direttiva 2004783/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, art. 8 *(Protezione all'interno del Paese d'origine)*: «1. *Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni*

non era stato trasposto nel d.lgs. n. 251 del 2007, attuativo di quella direttiva. Il mancato recepimento aveva portato la giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 28433/2018, Rv. 651471-01 e Sez. 1 n. 2294/2012, Rv. 621824-01) a ritenere irrilevante, ai fini della valutazione della sussistenza del rischio di persecuzione nel paese di origine, la circostanza che le lamentate condizioni di persecuzione non si ravvisassero in parte diversa del paese rispetto a quella di provenienza del richiedente. Si era invece dato rilievo alla circostanza che tali presupposti, sia pure presenti in altra parte del paese di origine, mancassero tuttavia nella zona di provenienza diretta del richiedente.

***Sez.* L. *n.* 2456/2022, Amendola F., Rv. 663674 – 01,** preso atto di detta modifica legislativa, ne esclude un'applicazione retroattiva limitandone l'applicabilità alle sole domande di protezione internazionale proposte dopo l'entrata in vigore della legge di modifica.

(Red. Martina Flamini[12], Chiara Giammarco[13])

Il Vice Direttore — il Direttore

Antonietta Scrima — Maria Acierno

gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. 2. Nel valutare se una parte del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione della domanda. 3. Il paragrafo 1 si può applicare nonostante ostacoli tecnici al ritorno al paese di origine». Va osservato che, rispetto all'art. 8 della direttiva, nella nuova norma manca il contenuto del paragrafo 2, relativamente alla necessità di valutare comunque «*le condizioni generali vigenti in tali parti del Paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione della domanda*». Il mancato richiamo, ove producesse, in via interpretativa, forme rigide di automatismo nell'applicazione della regola, scevre dalla considerazione, caso per caso, delle circostanze personali del richiedente e delle condizioni generali del paese di provenienza, sembrerebbe porsi decisamente in contrasto con la disciplina europea e con l'art. 117 Cost. per violazione dell'art. 8 della direttiva quale norma interposta.

[12] Parte I
[13] Parte II